

**REGOLAMENTO**  
**DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO E DELLA TECNOLOGIA<sup>1)</sup>**

del ..... 2024

**che modifica il regolamento relativo agli impianti di stoccaggio e ai locali per lo stoccaggio di esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia<sup>2)</sup>**

A norma dell'articolo 33, paragrafo 4, della legge del 13 giugno 2019 sullo svolgimento di attività economiche nel settore della fabbricazione e del commercio di esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 1743), è disposto quanto segue:

**Articolo 1.** Il regolamento del ministro dello Sviluppo, del lavoro e della tecnologia, del 5 agosto 2021, relativo agli impianti di stoccaggio e ai locali per lo stoccaggio di esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia (Gazzetta ufficiale, voce 1674) è modificato come segue:

1) all'articolo 3, i punti 1 e 2 sono letti come segue:

"1) impianto di stoccaggio di base — costituito da un edificio o da un'altra struttura o da una sua parte separata destinata allo stoccaggio di esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia, in particolare quelli che, a causa del loro tipo o della loro quantità, possono costituire una minaccia per la vita o la salute di molte persone durante lo stoccaggio, nonché causare danni su vasta scala ai beni e all'ambiente in caso di esplosione, incendio, perdita di determinati parametri tecnici o altri eventi indesiderati;

2) impianto di stoccaggio provvisorio — costituito da qualsiasi locale di un edificio o di una sua parte separata, utilizzato a fini industriali, di laboratorio o commerciali, o da un locale in un negozio di armi da fuoco, destinato allo stoccaggio di esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia in quantità che non comportano un rischio significativo per la vita o la salute di molte persone, e non causano danni su vasta scala alla proprietà e all'ambiente in caso di esplosione, incendio, perdita di determinati parametri tecnici o altri eventi indesiderati;"

2) all'articolo 5:

---

<sup>1</sup> )Il ministro dello Sviluppo e della tecnologia dirige il dipartimento governativo per l'economia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, comma 2, del regolamento del primo ministro del 18 dicembre 2023 sul campo di applicazione dettagliato delle attività del ministro dello Sviluppo e della tecnologia (Gazzetta ufficiale, punto 2721).

<sup>2</sup> ) Il presente regolamento è stato notificato alla Commissione europea il ... con il numero ..., ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio del 23 dicembre 2002 sul funzionamento del sistema nazionale di notifica delle norme e degli atti giuridici (Gazzetta ufficiale, voce 2039; e Gazzetta ufficiale del 2004, voce 597) che attua la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU UE L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- a) il contenuto esistente deve essere indicato come 1),
- b) al paragrafo 1, punto 3, i termini "articolo 3" sono sostituiti da "articolo 3, punto 2";
- c) è aggiunto il paragrafo 2 che recita come segue:

"2. I requisiti tecnici dell'impianto di stoccaggio di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza antincendio, nella misura non disciplinata dal regolamento, sono soddisfatti applicando soluzioni tecniche e di costruzione adeguate e dotandosi di attrezzature antincendio ed estintori conformemente ai requisiti stabiliti rispettivamente dalle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, della legge sulla protezione degli incendi, del 24 agosto 1991, (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 275) e sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, punto 1, della legge sulle costruzioni del 7 luglio 1994 (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 682, e successive modifiche)<sup>3)</sup>."

3) nell'articolo 8:

- a) al punto 2, i termini "(Gazzetta ufficiale del 2020, voce 1333, e successive modifiche<sup>3)</sup>)" sono soppressi;
- b) al punto 3, la lettera b) recita come segue:
  - "b) i rivestimenti per soffitti e controsoffitti sono costituiti da oggetti aventi una classe di risposta al fuoco di almeno B, d0)";
- c) il punto 4 recita come segue:

"4) installazione di porte di evacuazione nell'impianto di stoccaggio che si aprono all'esterno dell'impianto o si aprono a scorrimento; se le finestre sono installate come uscite secondarie di emergenza esse si aprono verso l'esterno e le aperture delle finestre non devono essere inferiori a 0,75 m × 0,75 m e devono consentire una fuga sicura direttamente all'esterno dell'impianto di stoccaggio; la differenza di altezza tra il bordo inferiore delle finestre secondarie di uscita di emergenza e il livello della superficie a cui deve essere effettuata l'evacuazione non deve superare 0,9 m;"

- d) al punto 6, i termini "(Gazzetta ufficiale del 2021, voce 869)" sono soppressi;

4) all'articolo 11, il punto 2 recita come segue:

"2) accatastamento di imballaggi contenenti esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia, e le merci stesse, qualora non sia richiesto lo stoccaggio in imballaggi, in modo da:

- a) impedire lo spostamento accidentale o il ribaltamento delle merci o degli imballaggi contenenti merci, o la loro deformazione a causa di un peso eccessivo quando una merce o un imballaggio è posto sopra un'altra merce o imballaggio,

---

<sup>3</sup> ) Le modifiche al testo comune della legge sono state notificate nella Gazzetta ufficiale del 2023, voci 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 e 2029.

- b) consentire di manovrare facilmente le merci o gli imballaggi contenenti le merci, se necessario e conformemente alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;"
- 5) L'articolo 15 recita:
- “articolo 15. Gli impianti di stoccaggio in cui sono immagazzinati esplosivi, armi, munizioni, merci e tecnologie a fini militari o di polizia in funzione alla data di entrata in vigore del regolamento sono adattati alle prescrizioni del regolamento entro il 1° gennaio 2027.”;
- 6) nell'allegato 2 al presente regolamento:
- a) l'articolo 1, paragrafo 3, recita come segue:
- "3. L'impianto di stoccaggio di base deve essere una zona antincendio separata da altri edifici o altre parti dell'edificio mediante elementi ignifughi appartenenti almeno alla classe di resistenza al fuoco REI 120 o da strisce di zona libera di larghezza non inferiore a 20 m. Le aperture negli elementi di separazione antincendio devono essere chiuse da porte tagliafuoco o da altre chiusure antincendio appartenenti almeno alla classe di resistenza al fuoco EI 60.”;
- b) all'articolo 2, il paragrafo 4, punto 4, è formulato come segue:
- "4) costituisce una zona antincendio separata da elementi di resistenza al fuoco appartenenti almeno alla classe di resistenza al fuoco REI 120 o da strisce di zona libera di larghezza non inferiore a 20 m; le aperture degli elementi di resistenza al fuoco devono essere chiuse da porte tagliafuoco o da altre chiusure antincendio appartenenti almeno alla classe di resistenza al fuoco EI 60.”;
- 7) nell'allegato 3 del regolamento, articolo 1:
- a) al paragrafo 2, la tabella 1 è così formulata:

Sottoclasse dell'esplosivo immagazzinato	Condizioni supplementari	Magazzino e struttura produttiva contenente materiali esplosivi	Impianto di produzione non contenente esplosivi	Strada d'accesso e strada locale	Autostrada e strada con traffico elevato	Area popolata
1.2	L'esplosione non deve generare detriti ad alta massa	distanza min. 90 m	distanza min. 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	l'esplosione può generare detriti ad alta massa	distanza min. 135 m	distanza min. 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ min. 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ min. 135 m	
1.3	La massa netta di esplosivi non	non è indicata alcuna distanza minima ammissibile ma si devono adottare provvedimenti di sicurezza per assicurare la limitazione degli effetti di				

	deve superare 1 000 kg	un'eventuale accensione o esplosione degli esplosivi e delle munizioni immagazzinati agli interni della struttura o percepiti attorno ad essa unicamente nella direzione prescelta				
1.3	La massa netta di esplosivi è superiore a 1 000 kg	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ distanza min. 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ distanza min. 60 m	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ distanza min. 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ distanza min. 60 m	
1.4 e 1.6	La massa netta di esplosivi non deve superare 1 000 kg	non è definita alcuna distanza minima ammissibile				
1.4 e 1.6	La massa netta di esplosivi è superiore a 1 000 kg	distanza min. 10 m	distanza min. 10 m	distanza min. 15 m	distanza min. 15 m	distanza min. 15 m

b) i paragrafi 7 e 8 sono aggiunti come segue:

"7. L'impianto di stoccaggio di base deve essere una zona antincendio separata da altri edifici o altre parti dell'edificio mediante elementi ignifughi appartenenti almeno alla classe di resistenza al fuoco REI 120 o da strisce di zona libera di larghezza non inferiore a 20 m. Le aperture negli elementi di separazione antincendio devono essere chiuse da porte tagliafuoco o da altre chiusure antincendio appartenenti almeno alla classe di resistenza al fuoco EI 60.

8. Se nell'impianto di stoccaggio di base sono immagazzinati solo esplosivi e munizioni classificati nelle sottoclassi 1.4S o 1.6 e classe 9 di peso netto totale non superiore a 1 000 kg, è consentito collocarli nella parte dell'impianto separata da pareti interne della classe di resistenza al fuoco di almeno 60 EI e da soffitti di classe di resistenza al fuoco di almeno 60 REI, chiusi da porte della classe di resistenza al fuoco EI 30 senza la necessità di gestire tale impianto di base come zona antincendio separata.";

8) — nell'allegato 4 del regolamento.

a) L'articolo 2 recita:

"articolo 2. L'impianto di stoccaggio provvisorio di cui al paragrafo 1 è situato in un locale separato da pareti interne e soffitti di classe di resistenza al fuoco di almeno 60 EI e REI 60, rispettivamente, chiusi da porte della classe di resistenza al fuoco EI 30.";

b) L'articolo 7 recita:

"articolo 7. Se le munizioni sono immagazzinate in un locale all'interno di un impianto di stoccaggio provvisorio di cui al paragrafo 1, le munizioni immagazzinate devono contenere

solo esplosivi classificati nella sottoclasse 1.4S con un peso totale non superiore a 100 kg lordi."

§ 2. Il regolamento entra in vigore trascorsi 14 giorni dalla sua pubblicazione.

**MINISTRO DELLO SVILUPPO  
E DELLA TECNOLOGIA**

**D'INTESA CON  
IL MINISTRO DEGLI INTERNI E  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
IL MINISTRO DELLA DIFESA  
NAZIONALE**

Certificato per conformità  
legale, legislativa ed editoriale  
Anna Chylińska  
Vicedirettore della direzione degli Affari giuridici  
presso il Ministero dello Sviluppo e della Tecnologia  
/–firmato elettronicamente/